

**Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/  
UAMI — Red Letter Days (REDENVELOPE)**

(Causa T-416/07)

(2008/C 8/46)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* RedEnvelope Inc. San Francisco, Stati Uniti) (rappresentata da: A. Poulter, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Red Letter Days Ltd

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso 14 settembre 2007, n. R 765/2005-1, per la parte in cui si riferisce all'ammissione di nuove prove a sostegno dei motivi di opposizione;
- Condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Titolare del marchio comunitario:* La ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio denominativo «REDENVELOPE» per servizi delle classi 35 e 42 — domanda n. 1601392

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Red Letter Days Ltd

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* I marchi nazionali denominativi e figurativi, registrati e non, «RED LETTER», «RED LETTER DAYS» e «RED LETTER DAYS PLC», per prodotti e servizi nelle classi 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 e 44

*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione parzialmente accolta

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione e rinvio del caso a quest'ultima per riesame relativamente all'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ammesso nuove prove che consentono alla divisione di opposizione di decidere sulla base di elementi di prova non disponibili in precedenza e sulle quali la ricorrente non ha avuto modo di reagire dinanzi alla divisione di opposizione.

**Ricorso presentato il 16 novembre 2007 — Lodato & C./  
Commissione**

(Causa T-417/07)

(2008/C 8/47)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Italia) (rappresentante: M.A. Calabrese, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione dell'8 ottobre 2007, SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione dell'8 ottobre 2007, con la quale è stato negato l'accesso a taluni documenti inviati dal Governo italiano alla Commissione nel corso dell'esame preliminare dell'aiuto di Stato N. 701/98 e dell'aiuto di Stato N. 824/01, con riferimento all'asserita opposizione alla divulgazione che il Governo italiano avrebbe formulato in seguito alla sua consultazione da parte dei servizi della Commissione.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>. Si afferma a questo riguardo che la Convenuta ha errato nell'interpretare questa disposizione, nel senso che essa conferirebbe agli Stati membri un potere di vietare la divulgazione di documenti originali dello Stato membro e detenuti dalle Istituzioni comunitarie.

<sup>(1)</sup> GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43.